

# Statuto

Statuto approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori del 30 Aprile 2019

## INDICE

### TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

ART. 2 – DURATA

ART. 3 – SCOPI

ART. 4 – TUTELA DEL NOME E DEL LOGO

### TITOLO II – ASSOCIAZIONE LABORATORIO

ART. 5 – SOCI

ART. 6 – SOSTENITORI VOLONTARI

ART. 7 – ORGANIZZAZIONI ADERENTI

ART. 8 – DIRITTI DEI SOCI

ART. 9 – DOVERI DEI SOCI

ART. 10 – SANZIONI

ART. 11 – DIMISSIONI

ART. 12 – CANCELLAZIONE E RADIAZIONE DEI SOCI

ART. 13 – RIAMMISSIONE DEI SOCI CANCELLATI

### TITOLO III – STRUTTURA CENTRALE

ART. 14 – ORGANI

ART. 15 – ASSEMBLEA

ART. 16 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 17 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 18 – LAVORI ASSEMBLEARI

ART. 19 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

ART. 20 – COMPI DELL'ASSEMBLEA

ART. 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 22 – COMPITI DEL DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 23 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

ART. 24 – SEGRETARIO GENERALE

ART. 25 – TESORIERE

ART. 26 – COMITATO ESECUTIVO

ART. 27 – RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

ART. 28 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

ART. 29 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ART. 30 – COMITATO DEI PROBIVIRI

ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

### TITOLO IV – STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 32 – UNIONI TERRITORIALI – REQUISITI

ART. 33 - ORGANI DELLE UNIONI TERRITORIALI

ART. 34 – DOMANDE DI AMMISSIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI

ART. 35 – AUTONOMIA GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

ART. 36 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UNIONI TERRITORIALI

ART. 37 – ESCLUSIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI

ART. 38 – COMMISSARIAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI

ART. 39 – RECESSO DELLE UNIONI TERRITORIALI

### TITOLO V – NORME GENERALI

ART. 40 – FONDO COMUNE

ART. 41 – DIRETTIVE GESTIONALI

ART. 42 – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 43 – VITA ASSOCIATIVA

### TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 – MODIFICHE STATUTO

ART. 45 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 46 – NORMA DI RINVIO

## TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

### ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

Si è costituita con sede in Roma, l'Associazione Laboratorio Politico Culturale "FUTURO ITALIA -F.I.-" Associazione, senza scopo di lucro e apartitica.

FUTURO ITALIA, si articola in Aree Territoriali e Aree Regionali o Interregionali che, insieme, costituiscono un Laboratorio Osservazionale Politico Culturale.

### ART. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e l'eventuale scioglimento è deliberato ai sensi e con le modalità di cui al Titolo VI del presente Statuto.

### ART. 3 – SCOPI

FUTURO ITALIA, escludendo ogni finalità di lucro, persegue e promuove il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa del Paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della società civile. Pertanto, è aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita sociale come servizio di interesse collettivo e promuove attività culturali per la crescita sociale della collettività, promuove, in ottemperanza alle leggi e normative vigenti, nell'ambito nazionale ed internazionale, la rappresentanza, la tutela, la qualificazione, l'affermazione, lo sviluppo, ed il riconoscimento dei valori culturali e politici, ed opera per tutte quelle figure che si distinguono per capacità ed attivismo, promuove i valori fondamentali della dignità della persona, della libertà e della solidarietà, insieme alla dignità sociale, alla libertà di impresa, all'economia civile.

A tal fine, e con carattere di indipendenza politica, provvede a:

- 1) Rappresentare, a livello nazionale, ed internazionale, gli associati nei confronti delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni di vario genere, in tutto quanto riguarda questioni di carattere professionale e imprenditoriale, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi, e favorendo lo sviluppo sociale e politico;
- 2) Elaborare informazioni e dati, nonché a promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni inerenti l'attività sociale e politica del territorio nazionale ed internazionale;
- 3) Promuovere, attuare e concorrere all'attuazione di iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la professionalità nell'ambito della vita sociale anche attraverso la promozione di manifestazioni, laboratori di ricerca intellettuale e filosofica, esposizioni, ecc;
- 4) Promuovere negli ambiti locali, lo sviluppo culturale, lo sviluppo politico studiandone le migliori intelligenze umane che il territorio propone;
- 5) Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;
- 6) Promuovere accordi di carattere economico nell'interesse delle attività sociali.
- 7) Promuovere e fornire servizi di consulenza, informazione ed assistenza agli associati, quali quelli legali, amministrativi, tributari, informatici, finanziari, commerciali, ambientali, tecnici, assicurativi, previdenziali, assistenziali;
- 8) Promuovere la formazione e la riqualificazione professionale di tutti gli operatori e categorie in proprio o di concerto con la Unione Europea, il Ministero del Lavoro, Enti regionali, Provinciali, Metropolitani e Comunali al fine di consentire una adeguata crescita delle risorse umane;
- 9) Promuovere e stipulare convenzioni con Aziende ed Enti per favorire gli associati;
- 10) Nominare e designare a rappresentarla esponenti di FUTURO ITALIA in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- 11) Provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essere attribuite per legge o norme assimilate.
- 12) Promuovere in tutte le sedi il sistema di istruzione e di formazione professionale attraverso le Università Convenzionate, e attraverso strutture di formazione Universitaria e/o strutture simili.
- 13) Vigilare sull'osservanza dei regolamenti e del Codice Etico

Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo può:

- Aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi;
- Aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Uffici o Recapiti su tutto il territorio nazionale;

- Dar vita, partecipare o contribuire a Fondazioni ed Enti vari;
- **Promuovere l'apertura di Unioni Territoriali Provinciali, Regionali ed Interregionali.**

#### **ART. 4 – TUTELA DEL NOME E DEL LOGO**

Il nome ed il logo FUTURO ITALIA sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e possono essere utilizzati dalle Aree Territoriali e Aree Regionali o Interregionali, regolarmente costituite e operanti come da specifiche regolamentazioni, solo ed esclusivamente su espresso mandato del Direttivo Nazionale. In tutti i casi di irregolarità, inefficacia o inefficienza delle articolazioni locali, FUTURO ITALIA potrà revocare tale mandato. Nel caso in cui il nome ed il logo FUTURO ITALIA vengano utilizzati da organizzazioni estranee o a cui è stato revocato il mandato di cui sopra, FUTURO ITALIA intraprenderà le necessarie azioni di tutela.

## **TITOLO II – ASSOCIAZIONE LABORATORIO**

#### **ART. 5 – SOCI**

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che sono interessati agli scopi di cui all'articolo 3. I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- SOCI FONDATORI
- SOCI ORDINARI
- SOCI PRESIDENTI UNIONI TERRITORIALI REGIONALI E PROVINCIALI

#### **SOCI FONDATORI**

Sono Soci FONDATORI di FUTURO ITALIA i seguenti professionisti:

Affatato Giancarlo, Barani Lucio, Pollina Angelo, Giaquinta Enrico, Viola Angelo, Porfirio Fabio, Bonelli Fabrizio, Bocchetti Mario, Cafissi Cheti.

#### **SOCI ORDINARI**

Sono Soci Ordinari tutte quelle persone uomini e donne di varie estrazione sociale e professionale che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione accettandone lo Statuto, il Regolamento e il Codice Etico.

#### **SOCI PRESIDENTI UNIONI TERRITORIALI**

Sono equiparati ai soci Ordinari i Presidenti delle Unioni Territoriali Regionali e Provinciali.

#### **ART. 6 - SOSTENITORI VOLONTARI**

Sono sostenitori volontari tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione ed estrazione sociale che, pur non partecipando direttamente e indirettamente alla vita istituzionale dell'Associazione abbiano richiesto di aderire alle linee politiche e programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. Essi non sono obbligati a versare la quota annuale ma versano una quota a titolo di sostegno volontario determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Non partecipano alle Assemblee e non hanno quindi diritto di voto.

#### **ART. 7 – ORGANIZZAZIONI ADERENTI**

Potranno aderire, purché perseguano analoghe finalità, a FUTURO ITALIA:

- Le unioni e le associazioni di rilievo nazionale che rappresentino e tutelino l'interesse sociale e/o culturale;
- Le associazioni, le cooperative e gli enti di rilievo che perseguano scopi di assistenza (anche nel campo previdenziale e sanitario), formazione e tutela economico sociale e/o culturale;
- Le associazioni e gli enti che promuovano politiche per la valorizzazione e la tutela del Made in Italy;
- Le associazioni e gli enti che promuovano politiche rivolte alla sicurezza dei cittadini;

Con riferimento ad ogni organizzazione richiedente, la domanda di adesione deve essere corredata dallo statuto e dal verbale dell'organo deliberante la richiesta di adesione.

Sulle domande di adesione o sull'esclusione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo Nazionale che stabilisce la quota di adesione annuale.

#### **ART. 8 – DIRITTI DEI SOCI**

I Soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di FUTURO ITALIA purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dai regolamenti. Il diritto al voto è riservato ai Soci Fondatori, ai Soci Ordinari purché maggiorenni ed ai Soci Presidenti delle Unione Territoriali Regionali e Provinciali.

## **Art. 9 - DOVERI DEI SOCI**

I Soci sono tenuti:

- a) All'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente statuto.
- b) All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'Associazione ed in particolare dal Codice Etico.
- c) All'osservanza di regolamenti interni fissati dall'Associazione e alle deliberazioni assunte dagli organi statuari.
- d) A partecipare con impegno alla vita associativa per il raggiungimento degli scopi statuari.
- e) A comunicare, nelle modalità stabilite dal regolamento, tutte le variazioni di indirizzo, numeri telefonici e indirizzi e-mail.
- f) A versare le quote associative ordinarie, straordinarie o di scopo, nella misura e secondo le modalità ed i termini deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Si considera moroso il Socio che non abbia versato la quota associativa annuale nelle modalità e nei termini previsti. Il Socio moroso mantiene tutti i doveri del presente articolo ma perde tutti i diritti di cui all' Art.8 e può essere soggetto alle azioni di cui al successivo Art. 10
- g) A non fare contemporaneamente parte di Associazioni diverse da FUTURO ITALIA e costituite per scopi analoghi;
- h) A fornire a FUTURO ITALIA nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari e utili per il raggiungimento degli scopi statuari.

## **ART. 10 – SANZIONI**

Ai soci – come anche alle Unioni Territoriali – che si rendessero inadempienti agli obblighi e ai doveri previsti dal presente Statuto o che risultino responsabili di atti che determinino un danno all'immagine o all'organizzazione di FUTURO ITALIA, ove non ricorrano gli estremi della radiazione o del commissariamento, come previsto dai successivi articoli, possono essere applicati il richiamo o la sospensione e sono passibili delle seguenti sanzioni, in quanto compatibili:

- Sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo da tre a sei mesi;
- Sospensione o decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive;
- Sospensione dall'elettorato attivo e passivo;

Le sanzioni vengono deliberate dal Direttivo Nazionale.

È ammesso il ricorso al Comitato dei Proviviri nel termine di sette giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Per il procedimento valgono le regole previste dai regolamenti, ma il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento deliberato.

## **ART. 11 - DIMISSIONI**

Le dimissioni devono essere notificate dall'interessato al Consiglio Direttivo Nazionale mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo. Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso purché siano fatte almeno tre mesi prima.

## **ART. 12 - CANCELLAZIONE E RADIAZIONE DEI SOCI**

I Soci sono cancellati per dimissioni, irreperibilità o morosità.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, attraverso il Regolamento, stabilisce il periodo di tempo di permanenza dei soci morosi prima della loro definitiva cancellazione.

I soci possono essere radiati per incompatibilità con i fini dell'Associazione previsti nel presente Statuto o in violazione del Codice Etico.

Le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono comunicate all'interessato per lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, ed entro 30 giorni dalla comunicazione è ammesso il ricorso motivato al Consiglio Direttivo che decide in modo definitivo entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere le quote e/o i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 13 - RIAMMISSIONE DEI SOCI CANCELLATI**

I Soci cancellati per morosità possono essere riammessi all'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, con anzianità decorrente dalla data di riammissione.

# **TITOLO III - STRUTTURA CENTRALE**

#### **ART. 14 – ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Comitato esecutivo
- Il Presidente ed i Vice Presidenti;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori Contabili;
- Il Comitato dei Proibiviri.

#### **ART. 15 – ASSEMBLEA**

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i Soci Fondatori, Ordinari e i Presidenti delle Unità Territoriali Regionali e Provinciali. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, in via straordinaria quando ne faccia richiesta il Presidente Nazionale o il Segretario Nazionale o almeno un terzo dei soci che siano in regola con il versamento delle quote associative.

#### **ART. 16 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Segretario Generale presso la Sede o in altro luogo, purché nel territorio nazionale, mediante avviso spedito ai Soci almeno venti giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. L'avviso può essere trasmesso anche tramite posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o attraverso l'apposizione sul sito dell'Associazione. Possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti degli altri enti, istituti, associazioni aderenti o comunque collegati a FUTURO ITALIA.

#### **ART. 17 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci. Il socio può farsi rappresentare, alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee, da altro Socio avente diritto al voto, con delega scritta. Un Socio può essere portatore di non più di cinque deleghe.

#### **ART. 18 – LAVORI ASSEMBLEARI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale.

È segretario dell'Assemblea il Segretario Generale dell'Associazione o la persona da lui incaricata.

Nel caso di elezioni a cariche sociali il Presidente dell'Assemblea, all'inizio della riunione, designa due intervenuti a svolgere le funzioni di scrutatori.

#### **ART. 19 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. In deroga a quanto precede, in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale, degli organi della Associazione le predette deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente, fintanto che non sia redatto apposito Regolamento elettorale.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro anche telematico, il verbale che è sottoscritto anche digitalmente dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale o dall'incaricato.

#### **ART. 20 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria con i Soci aventi diritto di voto Fondatori e Ordinari esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) Approva i bilanci e i preventivi di spesa annuali della Associazione;
- 2) Elegge:
  - Il Consiglio Direttivo Nazionale;
  - Il Collegio dei Revisori Contabili;
  - Il Comitato dei Proibiviri;

L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- Alle proposte di revisione dello statuto
- Alle proposte di revisione del Codice Etico
- Allo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio direttivo.

#### **ART. 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da un numero variabile da otto a dodici consiglieri; di questi la maggioranza deve essere scelta obbligatoriamente tra i Soci Fondatori, compresi il Presidente Nazionale e il Segretario Generale e tre devono essere nominati dai soci fondatori stessi; possono inoltre partecipare, alle riunioni del Consiglio Direttivo, osservatori senza diritto di voto, che il Presidente ritenga utile invitare di volta in volta. La posizione di membro del Consiglio Direttivo è nominativa e non è delegabile.

Il Consiglio Direttivo Nazionale Elege tra i propri componenti:

- Il Presidente, deve essere eletto nella categoria che rappresenti i soci fondatori
- I Vice Presidenti in numero non superiore a tre
- Il Segretario Generale, deve essere eletto nella categoria che rappresenti i soci fondatori
- Il Tesoriere,
- Il Comitato Esecutivo

ha facoltà di nominare un Presidente Onorario.

I Componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e viene convocato tramite posta elettronica ordinaria o PEC spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza.

Per la validità delle adunanze del Direttivo Nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Segretario Generale, il quale, in caso di assenza o di impedimento, può delegare a sostituirlo il Presidente o uno dei Vice Presidenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Direttivo Nazionale che per tre sedute consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Delle riunioni è redatto su apposito registro anche telematico il relativo verbale, che viene firmato anche digitalmente dal Presidente e dal Segretario Generale o dall'incaricato.

#### **ART. 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

Il Consiglio Direttivo Nazionale promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea, con facoltà di conferire deleghe – con relativi poteri di rappresentanza - al Presidente e ad altri membri del Consiglio stesso.

Il Direttivo Nazionale ha il compito di:

- Determinare i compensi e i rimborsi spese del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale;
- Curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- Coadiuvare il Segretario Generale e il Presidente nell'esplicazione dei loro mandati;
- Definire le strategie;
- Deliberare in merito all'istituzione ed allo scioglimento di Unione Territoriali ed alle istanze delle medesime;
- Deliberare regole di comportamento e direttive per le Unione Territoriali in tema di incompatibilità tra le cariche elettive nell'Associazione, nelle istituzioni politiche, negli organismi economici e negli altri enti;
- Stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e fissare l'ordine del giorno;
- Proporre all'Assemblea il bilancio ed il preventivo di spesa;
- Proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto, predisposte dal Comitato Esecutivo;
- Proporre all'Assemblea la nomina del Collegio dei Revisori Contabili e del Comitato dei Probiviri, su indicazione del Comitato Esecutivo;
- Predisporre le norme interne per il funzionamento dell'Associazione;
- Predisporre i Regolamenti previsti dallo Statuto e il Codice Etico;
- Esaminare ogni altro argomento proposto dal Segretario Generale o dal Presidente.

## **ART. 23 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI**

Il Presidente, insieme al Segretario Generale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell'Associazione. Egli convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, dirige e coordina tutte le attività dell'Associazione e può delegare alcuni di questi compiti ad altri membri del Consiglio Direttivo o ai responsabili degli organismi operativi dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente Vicario o eventuale altro Vicepresidente in tutti i suoi altri compiti nel rispetto di eventuali prescrizioni di legge.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Direttivo nazionale e segue l'attività di Futuro Italia.

Egli comunque si mantiene in stretto contatto con i Vice Presidenti ed il Segretario Generale ai fini della elaborazione collegiale delle direttive da seguire.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo e partecipa a tutte le riunioni promosse nell'ambito statutario di Futuro Italia.

Il Presidente svolge la relazione annuale all'Assemblea dei soci.

Nel caso di assenza o temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario Generale.

I Vice Presidenti nominati decadono con il Presidente in carica all'atto della loro nomina e, in caso di sua cessazione per un motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

Su designazione del Presidente, ciascun Vice Presidente può essere preposto ad uno dei settori di attività, nei quali si articola l'attività dell'Associazione. Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo, secondo lo schema e i contenuti approvati dall'Assemblea.

Nel caso in cui un Vice Presidente venga a mancare durante il quinquennio di carica, viene sostituito, su proposta del Presidente, con delibera del Direttivo Nazionale, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva, e rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

## **ART. 24 - SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale è eletto dal Direttivo nazionale in base alla proposta del Presidente.

Il Segretario Generale, ha, insieme al Presidente, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa di ogni ordine e grado, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti.

Il Segretario Generale coadiuva ed assiste gli organi sociali.

Il Segretario Generale, quale vertice della struttura tecnico-amministrativa e gestionale-contabile, programma, dirige e coordina l'attività delle Aree funzionali dell'Associazione, garantendo la funzione di raccordo di queste con gli Organi statutari di Futuro Italia e il regolare andamento della vita associativa a livello territoriale e nazionale.

Gestisce tutta la infrastruttura telematica e la rete dati del sistema FUTURO ITALIA (anagrafiche, verbalizzazioni, contabilizzazioni, ecc.).

Esercita, proponendone l'articolazione, il potere di indirizzo e vigilanza tecnico-amministrativa sulle strutture territoriali, per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Territoriali e Nazionali

Il Segretario Generale è responsabile della corretta amministrazione della Associazione per quanto riguarda la fiscalità, la sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, le contribuzioni previdenziali e assicurative, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, come datore di lavoro. È responsabile di tutte le attività formative obbligatorie e non, attribuite per legge alla competenza delle Associazioni, effettuate direttamente nell'ambito del sistema della Associazione.

È il segretario di tutti gli Organi dell'Associazione. Ne predispone anche in via telematica e firma anche digitalmente i verbali, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un suo incaricato o da un Notaio.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, è componente a tutti gli effetti dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

## **ART. 25 - TESORIERE**

Il Tesoriere ha la responsabilità finanziaria dell'Associazione e cura gli adempimenti connessi, in particolare modo i flussi di cassa, il registro delle entrate e delle uscite e, per tali compiti, collabora con il Presidente ed il Segretario Generale dell'Associazione.

Il Tesoriere può essere rimosso ad insindacabile decisione del Comitato Esecutivo dalla carica in modo istantaneo per motivi di opportunità.

## **ART. 26 – COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Associazione; esso è composto dal Presidente, da un Vice presidente indicato dal Presidente e dal Segretario Generale.

## **ART. 27 – RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Segretario Generale con lettera spedita almeno cinque giorni prima della data di riunione, oppure a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può essere convocato a mezzo telefono.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Segretario Generale lo ritengano opportuno. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito in prima convocazione quando ne siano presenti tutti i membri; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall'orario fissato per la prima convocazione, il comitato è validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei membri.

Delle riunioni è redatto su apposito registro anche telematico e il relativo verbale, che viene firmato anche digitalmente dal Presidente e dal Segretario o dall'incaricato.

## **ART. 28 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è l'organo operativo della Associazione.

Al Comitato Esecutivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione dell'Associazione, esclusi quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea ed al Direttivo Nazionale, oltre a quelli riservati al Segretario Generale. In via esemplificativa e non tassativa al Comitato Esecutivo sono riservati i seguenti specifici compiti:

- Predisporre norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione del Direttivo Nazionale;
- Attuare le delibere dell'Assemblea e del Direttivo Nazionale;
- Deliberare le norme interne per il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare sulle domande di ammissione delle Unioni territoriali e degli altri enti aderenti;
- Attivare la costituzione delle Sezioni a base territoriale (provinciale, sub-provinciale, metropolitana o inter-provinciale), organizzate secondo lo statuto tipo;
- Proporre alle Sezioni Territoriali e alle Unioni Regionali o Interregionali la nomina o la sostituzione del loro Presidente o del Segretario Generale-Tesoriere-Economo territoriale;
- Esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti, vigilando che le Unioni Territoriali, Regionali o Interregionali rispettino le disposizioni dello statuto;
- Deliberare sull'esclusione da FUTURO ITALIA dei soci e degli enti aderenti;
- Designare i rappresentanti dell'Associazione presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- Determinare i contributi, di ingresso, annuali straordinari e di scopo, da versarsi da parte delle Sezioni Territoriali Socie;
- Proporre all'Assemblea la istituzione di eventuali contributi speciali;
- Definire annualmente il progetto di bilancio, con relativa relazione accompagnatoria ed il preventivo di spesa di FUTURO ITALIA, da sottoporre al Direttivo Nazionale;
- Determinare, su proposta del Segretario Generale, l'organico del personale dell'Associazione, deliberando su assunzioni, trasformazioni di contratto, licenziamenti e collaborazioni;
- Approvare il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro del personale;
- Fissare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- Decidere in merito alla partecipazione dell'Associazione a Società, Consorzi, Fondazioni ed Enti vari;
- Predisporre le modifiche dello Statuto, da proporre al Direttivo Nazionale;
- Indicare al Direttivo Nazionale i membri del Collegio dei revisori contabili e del Comitato dei probiviri;
- Esercitare, oltre che nel caso di delega, i poteri del Direttivo Nazionale in caso di necessità e urgenza, con l'obbligo di proporre il provvedimento adottato alla ratifica del Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva;
- Coadiuvare il Segretario Generale nell'esplicazione del suo mandato.

## **ART. 29 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

L'Assemblea, su proposta del Direttivo Nazionale, nomina tre Revisori Contabili effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, tutti dotati di idonei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, almeno uno dei



quali iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, scegliendoli anche al di fuori dei Soci dell'Associazione. Essi, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione amministrativa dell'Associazione e predisporre una relazione sul rendiconto preventivo e consuntivo. Il Collegio esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio della Confederazione, verifica la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze del bilancio predisposto.

Il Collegio dei Revisori Contabili può essere incaricato della vigilanza di cui al d.lgs. n.231/2001.

I Revisori Contabili hanno diritto di partecipare all'Assemblea e hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, in cui si trattino questioni attinenti il loro incarico.

#### **ART. 30 – COMITATO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea, su proposta del Direttivo Nazionale, nomina il Comitato dei Probiviri, organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Comitato dei Probiviri ha il compito di accertare i fatti e le contestazioni al fine di decidere sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati da FUTURO ITALIA nei confronti dei soci, nonché su tutte le controversie insorte tra FUTURO ITALIA e i soci, ovvero tra questi ultimi, in relazione al presente Statuto o ai rapporti associativi.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche a qualsiasi controversia promossa dai soci e a qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni. Il Comitato emette ordinanze, allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove; decisioni nel merito delle controversie sollevate. Le ordinanze e le decisioni devono essere succintamente motivate, sono comunicate alle parti a cura del Presidente del Comitato e sono immediatamente esecutive.

Il Comitato funge da collegio di conciliazione e arbitrato a seguito dell'accettazione della clausola compromissoria contenuta nella domanda di adesione all'Associazione.

Il Comitato dei Probiviri esercita le medesime funzioni anche per tutte le articolazioni territoriali di FUTURO ITALIA.

#### **ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

La carica di membro del Direttivo Nazionale è svolta a titolo gratuito e deve essere ricoperta in coerenza con gli indirizzi generali di FUTURO ITALIA e in stretto contatto con gli Organi e gli Uffici dell'Associazione stessa e, per quanto riguarda incarichi esterni, riferendo sempre nel merito delle riunioni e dei lavori svoltisi nei consessi esterni.

Al Presidente, al Segretario Generale e ai Vice Presidenti possono essere corrisposti compensi e rimborsi per l'attività svolta, così come deliberato dal Direttivo Nazionale.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quanto vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

È previsto che le cariche nazionali possano essere assunte soltanto dai soci.

### **TITOLO IV - STRUTTURE TERRITORIALI**

#### **ART. 32 – UNIONI TERRITORIALI - REQUISITI**

Le Unioni Territoriali sono istituite per favorire la diffusione dell'Associazione sul territorio e contribuire alla valorizzazione e potenziamento delle sue finalità istituzionali, esse sono la struttura rappresentativa primaria e di base di FUTURO ITALIA, con funzioni di gestione e promozione della struttura e di rappresentanza e tutela dei propri soci verso le istituzioni e gli enti locali, in ambito, provinciale, sub-provinciale, metropolitano o interprovinciale. Esse possono riunirsi in Aree Regionali od Interregionali in base alle determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Un gruppo di almeno 10 SOCI, presenti in una medesima area geografica in cui vi siano almeno 20 soci in regola con il versamento delle quote, può proporre la costituzione di un'Unione territoriale, indicando gli obiettivi che si propone e predisponendo un primo programma di attività di massima da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo verificato il soddisfacimento delle condizioni, delibera sull'istituzione e sulle competenze dell'Unione Territoriale. Un'Unione Territoriale è considerata attiva purché entro l'anno sociale siano state svolte attività in coerenza con il programma annuale presentato e purché il numero degli associati nell'area geografica interessata non sia sceso al di sotto della soglia di 20.

Per aderire a FUTURO ITALIA le Unioni Territoriali debbono:

- Presentare apposita domanda di adesione;
- Accettare il presente Statuto ed impegnarsi a perseguire, nel rispetto delle norme e dei principi organizzativi generali, degli indirizzi e delle disposizioni nazionali, gli scopi associativi;
- Adottare lo Statuto tipo, che verrà fornito alla richiesta;
- Accettare ed adottare i Regolamenti dell'Associazione;
- Adottare il Codice Etico dell'Associazione;
- Impegnarsi ad assicurare prestazioni specifiche e diversificate in base al riparto delle competenze;
- Avere una struttura operativa e logistica tale da permettere una corretta gestione della vita associativa;
- Mettere a disposizione di FUTURO ITALIA i dati associativi, amministrativi e contabili necessari a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- Accettare il mandato all'adozione del logo registrato di FUTURO ITALIA ed il relativo disciplinare d'uso, inserendo il territorio di competenza;
- Adottare l'inammissibilità tassativa della contemporanea iscrizione ad altre Associazioni costituite per analoghi scopi ed aderenti ad organizzazioni diverse da FUTURO ITALIA.

Le Unioni Territoriali assumeranno la denominazione "FUTURO ITALIA" associando il nome del territorio (regione, provincia, comune) di riferimento, dietro consenso del Direttivo Nazionale, la denominazione topologica, attuale o storica, e specificando, sotto la sigla, il territorio di competenza.

Le Unioni Regionali o interregionali, organizzate come da Statuto fornito da Futuro Italia, possono essere costituite ad iniziativa delle Unioni Territoriali dopo l'approvazione del Direttivo Nazionale e seguendo i regolamenti vigenti.

### **ART. 33 - ORGANI DELLE UNIONI TERRITORIALI**

Sono:

- Assemblea di Sezione
- Consiglio direttivo di sezione
- Presidente di sezione

Le modalità operative di tali Organi, la loro costituzione ed i rispettivi compiti sono descritti in apposito regolamento che viene recepito dall'Unione Territoriale all'atto della sua costituzione.

### **ART. 34 – DOMANDE DI AMMISSIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI**

Le strutture associative che chiedono di essere associate a FUTURO ITALIA, devono presentare apposita domanda corredata da:

- Copia autentica dell'atto costitutivo, contenente l'adozione dello Statuto tipo;
- Copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale;
- Elenco dei soci, unitamente alla domanda di associazione degli stessi.

Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo Nazionale.

La decisione del Direttivo Nazionale deve essere comunicata alla struttura interessata, con lettera raccomandata o PEC, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda ed è insindacabile.

La qualità di socio della struttura territoriale viene comprovata dalla iscrizione nel "Libro degli Associati". Tale libro, anche su supporto telematico, è tenuto a cura del Segretario Generale di FUTURO ITALIA.

### **ART. 35 – AUTONOMIA GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE**

Le Unioni Territoriali ai vari livelli sono Organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e sono, pertanto, strutture che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o da FUTURO ITALIA e viceversa.

Le associazioni aderenti, le organizzazioni, società e gli Enti promossi e/o di emanazione di FUTURO ITALIA, gli organismi periferici o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico dell'Associazione FUTURO ITALIA, ne potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo associativo a FUTURO ITALIA.

### **ART. 36– CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UNIONI TERRITORIALI**

I contributi associativi sono costituiti da:

- **Una quota associativa**, determinata dal Direttivo Nazionale all'atto dell'ammissione anche in funzione della consistenza territoriale di ciascuna Unione Territoriale socia;

- **Una quota annuale** da versarsi, nella misura e secondo le modalità decise dal Direttivo Nazionale, da parte delle Unioni Territoriali socie, sulla scorta della specifica delibera del Direttivo Nazionale.

Eventuali quote straordinarie o contributi di scopo deliberati dal Direttivo Nazionale.

Gli iscritti sono impegnati a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari;

Gli organismi aderenti, versano annualmente una quota di adesione che sarà concordata con il Direttivo Nazionale.

Il versamento dei contributi associativi e delle quote di adesione è a fondo perduto e pertanto detti versamenti non potranno, in nessun caso, essere rivalutabili o ripetibili.

Il versamento dei detti contributi e delle quote di adesione non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

### **ART. 37 – ESCLUSIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI**

Il Direttivo Nazionale può deliberare, con decisione immediatamente esecutiva, l'esclusione della Unione Territoriale socia quando la stessa commetta gravi violazioni dello Statuto o delle direttive nazionali; rifiuti di rispettare le decisioni degli organi nazionali; violi le disposizioni contributive; nonché quando con il suo comportamento offenda il prestigio o danneggi gli interessi di FUTURO ITALIA, o quando il Consiglio Direttivo ne verifichi l'inconsistenza, come precisato al precedente articolo 31. L'Unione Territoriale esclusa perde ogni diritto di utilizzo dei segni distintivi di titolarità di FUTURO ITALIA.

Il provvedimento di esclusione può essere preceduto da un periodo di sospensione temporanea delle rappresentanze della Unione Territoriale per un periodo da tre a sei mesi.

### **ART. 38 – COMMISSARIAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI**

Il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre, in alternativa al provvedimento di esclusione, il commissariamento dell'Unione Territoriale socia per periodo da tre a sei mesi.

Il commissariamento comporta lo scioglimento di tutti gli Organi sociali (Presidente e Comitato Esecutivo Territoriale) e la nomina di un Delegato che assuma in sé tutti i poteri dei disciolti Organi.

Entro la fine del proprio mandato il Delegato, previa predisposizione di un rendiconto analitico della sua gestione, dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità previste dallo Statuto.

Ai fini di quanto precede, durante il periodo di commissariamento le funzioni dell'assemblea, così come il diritto degli associati di richiederne la convocazione, sono sospese.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di comprovata impossibilità di ripristino della normale attività della Unione Territoriale, al termine o durante il periodo di commissariamento, su proposta del Delegato, può procedere all'esclusione dell'Unione Territoriale socia.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, anche in assenza di comportamenti da parte dell'Unione Territoriale socia che integrino fattispecie suscettibili di esclusione, ovvero in caso di cessazione per dimissioni dalle cariche del Presidente delle Unioni Territoriali, o in caso di violazione dello statuto, o in caso di constatato irregolare funzionamento, o per altra necessità funzionale, può adottare, nei confronti delle Unioni Territoriali socie, provvedimenti di commissariamento.

In ogni caso è facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale nominare il Delegato, per svolgere una specifica funzione da assolvere entro un periodo temporale determinato anche senza dar luogo allo scioglimento degli organi della Unione Territoriale socia.

Avverso le deliberazioni di commissariamento i Presidenti delle Sezioni Territoriali possono ricorrere al Comitato dei Probiviri nel termine di sette giorni dalla comunicazione della delibera. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento deliberato.

### **ART. 39 – RECESSO DELLE UNIONI TERRITORIALI**

Le Unioni Territoriali socie cessano dall'Associazione, oltre che in caso di loro scioglimento o esclusione, per recesso. Le Unioni Territoriali socie possono recedere in seguito a deliberazione delle assemblee territoriali, validamente costituite con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno il recesso da FUTURO ITALIA deve essere comunicata, a pena di sua nullità e conseguente invalidità dei relativi deliberati, al Segretario Nazionale entro dieci giorni dalla data della riunione del Direttivo che ha deliberato la medesima convocazione e comunque almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Il Direttivo Nazionale ha diritto di convocare i rappresentanti della Unione Territoriale socia ai fini di tentare una possibile composizione della vicenda nonché di far presenziare all'Assemblea, un proprio rappresentante, avente facoltà di parola.

Copia del verbale che delibera il recesso deve essere trasmessa al Direttivo Nazionale, che ne disciplinerà gli effetti, entro tre giorni dalla approvazione della stessa.

## **TITOLO V– NORME GENERALI**

### **ART. 40 – FONDO COMUNE**

Il Fondo comune è costituito:

- Dall'importo dei contributi di iscrizione e annuali dovuti dagli Associati;
- Dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- Dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- Dalle erogazioni liberali e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dall'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.

Possono altresì costituire entrate dell'organizzazione:

- I rimborsi specifici percepiti da iscritti, associati e partecipanti, a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- I rimborsi derivanti dall'organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, nonché cessione di pubblicazioni riguardanti l'attività;
- I rimborsi dei costi per servizi individuali prestati da FUTURO ITALIA.

Il Fondo comune, con ogni suo incremento e accessione, è indivisibile tra i Soci; in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretendere la quota proporzionale, in quanto le quote sono intrasmissibili ad altri soggetti né sono rivalutabili in alcun modo.

Non possono, in nessun caso, essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **ART. 41– DIRETTIVE GESTIONALI**

Il Consiglio Direttivo Nazionale propone all'Assemblea Nazionale che delibera, le direttive per gli investimenti di capitali e in genere per la gestione economica e finanziaria del Fondo comune.

### **ART. 42 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ciascuno anno. Ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea ordinaria.

### **ART. 43 – VITA ASSOCIATIVA**

In ogni sede delle Unioni Territoriali di FUTURO ITALIA, possono essere svolte solo attività che diano pratica attuazione agli scopi istituzionali di FUTURO ITALIA nei confronti degli iscritti associati e partecipanti di altre associazioni che svolgano medesima attività.

In ogni sede di FUTURO ITALIA è fatto obbligo agli organi di gestione amministrativa di tenere aggiornato il registro dei soci, il registro delle assemblee e degli organi deliberanti, il registro delle entrate e delle uscite, da caricare periodicamente nel gestionale nazionale di Futuro Italia.

Tutti i dati contabili devono essere tenuti a disposizione degli iscritti e caricati periodicamente nel gestionale nazionale di FUTURO ITALIA.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 44 – MODIFICHE STATUTO**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con i voti previsto dal presente statuto.

### **ART. 45 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell'assemblea aventi diritto di voto ed in regola con i doveri statutari. Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta. Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe. La delega dovrà esser conservata dall'Associazione. L'Assemblea nomina uno o più

liquidatori, ne determina i poteri e i compensi. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il fondo comune sarà obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art.3 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 46 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute.

**ART. 47 – ENTRATA IN VIGORE**

Il Presente Statuto è stato approvato con delibera dell'Assemblea del 30 Aprile 2019.

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione. È abrogato il precedente Statuto di FUTURO ITALIA